

IL DECRETO DEL MINISTRO MARZANO SUL SISTEMA ELETTRICO

Articolo. 1.

(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce le autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. **Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4 , del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.**
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, **d'intesa con la Regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente decreto sono equiparate, dopo l'entrata in vigore dei relativi decreti delegati, a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio.** L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, **per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente,** ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.
4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
5. Fino al 31 dicembre 2003, è sospesa l'efficacia dell'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.

ALCUNI EFFETTI DEL DECRETO LEGGE SULLE CENTRALI

Il decreto Marzano sul mercato elettrico si compone di un solo articolo suddiviso in 5 commi.

Nel 1° comma vengono dichiarate opere di pubblica utilità: la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica con potenza maggiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e di ripotenziamento, nonché le opere connesse indispensabili al loro esercizio. Pertanto, tali opere sono soggette ad una unica autorizzazione rilasciata dal ministero delle Attività Produttive che sostituisce le autorizzazioni, le concessioni e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti.

Come precisato nel 4° comma questo provvedimento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (la procedura di VIA è in corso per 25 impianti, pari a 15.600 MW), eccetto quelli per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia stata completata, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

Quanto prescritto al comma 4 costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Si precisa inoltre che resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63 (commi 3 e 4) del dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 che prevede che le licenze di esercizio siano soggette al pagamento di un diritto annuale e che stabilisce anche la misura di detto diritto nelle diverse fattispecie (centrali, cabine e punti di presa) e dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.

La semplificazione della procedura autorizzativa prevista al comma 1 del presente decreto è motivata dall'esigenza di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e dell'urgenza di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale. A riguardo la reale situazione da noi rilevata è sintetizzata dalle due tabelle allegate.

Pertanto, come prescritto al 2° comma, l'autorizzazione prevista al 1° comma è rilasciata con un unico procedimento, al quale partecipano le amministrazioni interessate, d'intesa con le regioni interessate, che è svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, con la quale si fissano i principi a cui si richiamano i procedimenti posti in essere dalla pubblica amministrazione e i criteri di economicità, di efficacia e pubblicità da cui è retta l'attività amministrativa, stabilendo anche l'obbligo di concludere un procedimento, una volta avviato, con l'adozione di un provvedimento apposito.

Le opere di cui al comma 1 ai soli fini del rilascio della VIA sono equiparate, dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati, (che attualmente sono fermi per un dissenso profondo tra il Governo e le regioni alla Conferenza Stato-Regioni), a quelle previste dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443.

Tale legge, che delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, prevede che il Governo individui a mezzo di un programma inserito nel Dpof le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e sentendo la Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, il Governi è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati, ciò sempre nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni.

Va sottolineato che lo stallo sopra detto tra le regioni e il Governo è motivato dall'esigenza delle regioni di aver chiaro il contenuto del decentramento dei poteri derivato dal nuovo titolo V della Costituzione reso applicativo con referendum popolare. Inoltre, lo stesso comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 443/2001 richiama esplicitamente l'esigenza del rispetto delle attribuzioni costituzionali previste per le regioni e ciò accresce le aspettative delle regioni.

Successivamente, il 2° comma del presente decreto specifica che fino al recepimento della direttiva 96/61CE la suddetta autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali.

L'effetto pratico di questo passo del decreto Marzano è quello di rinviare ulteriormente il recepimento e l'applicazione della direttiva 96/61CE e di sostituire nel rilascio delle diverse autorizzazioni previste dalla procedura in essere l'autorità centrale alle diverse autorità nazionali e periferiche. Infatti si specifica che "l'esito positivo della VIA costituisce parte integrata del procedimento del procedimento autorizzativo". Viene infine fissato perentoriamente in 180 giorni il termine entro cui concludere l'istruttoria complessiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale, accorciando in modo sensibile i tempi complessivi.

La citata direttiva 96/61CE che regola l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica, ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti industriali e della riautorizzazione degli impianti esistenti, non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento, nel frattempo è stata avanzata una richiesta di modifica in sede comunitaria.

Nel 3° comma del decreto si precisa che l'autorizzazione indica anche le prescrizioni e gli obblighi di informativa che sono posti a carico del proponente allo scopo di garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale realizzare l'iniziativa.

Successivamente, si afferma che l'autorizzazione "ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modifiche relative sono previste ed evidenziate nel progetto". Ciò vuole dire che l'autorizzazione sostituisce questi ordinari strumenti urbanistici esautorando gli enti locali che li esercitano, ciò nonostante che il 3° comma precisi che per l'autorizzazione nei tempi previsti per il procedimento in corso deve essere sentito l'ente locale competente.

Al 5° comma si sancisce la sospensione fino al 31/12/2003 dell'efficacia dell'Allegato IV al DPCM 27/12/1988, nonché dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975 n. 393 e infine del DPR 11 febbraio 1998 n. 53 relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.

Per quanto riguarda il DPCM 27/12/1988 allegato IV: si tratta delle norme che regolano l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli interventi di risanamento ambientale, accompagnati o meno dal ripotenziamento degli impianti, nonché delle norme che disciplinano la procedura autorizzativa per le nuove centrali termoelettriche o turbogas e che prevede (art. 9), contemporaneamente ai percorsi costituiti dalla VIA e dagli altri pareri ministeriali, la definizione degli accordi socio-economici tra il soggetto costruttore, cioè l'Enel a cui si applica questa normativa, e gli enti locali interessati alla localizzazione.

Il suddetto allegato IV oltre a prevedere la normativa per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle nuove centrali termoelettriche ha recepito le direttive CEE sulla valutazione di impatto ambientale. Il processo autorizzativo si articola su due fasi: la prima di 12 mesi necessari per predisporre lo studio di impatto ambientale; la seconda di 6 mesi per espletare l'istruttoria tecnica, l'inchiesta pubblica e l'istruttoria per gli accordi socio-economici.

Per quel che riguarda l'articolo 15 della legge 2 agosto 1973 n. 393, si tratta di una norma che prevede l'obbligo per l'Enel di corrispondere un contributo indicizzato annualmente di 1,14 € per KW installato ai comuni interessati per le opere di urbanizzazione secondaria in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione e pompaggio.

L'adempimento di questo obbligo è regolato da una apposita convenzione tra l'Enel e i comuni nei cui territori ricade l'impianto.

Infine, la sospensione di efficacia riguarda anche il DPR 11/2/1998 n. 53 sul "Regolamento recante disciplina di procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Si tratta di una complessa normativa che disciplina le autorizzazioni alla produzione alle imprese terze attraverso l'uso di impianti esistenti, il potenziamento di impianti esistenti o nuovi per uso proprio o per la cessione al concessionario nel settore elettrico (all'epoca solo l'Enel, oggi anche GRTN e aziende elettriche degli enti locali).

In sostanza, l'adozione del decreto Marzano ha lo scopo di facilitare la procedura autorizzativa, per le centrali termoelettriche nuove e per quelle sottoposte ad interventi di modifica e ripotenziamento, per far fronte alla copertura del fabbisogno elettrico nazionale.

Questa operazione viene realizzata mediante la sospensione per un periodo di 2 anni della attuale normativa che regola le procedure autorizzative e i procedimenti che sovrintendono alla valutazione di impatto ambientale, prevedendo la marginalizzazione del ruolo delle regioni e dei comuni, sia nel processo autorizzativo che nell'iter previsto sulla VIA, con l'annullamento delle procedure per la stipula delle convenzioni tra i gestori e gli enti locali sede di impianto che si sono sin qui realizzate a seguito delle trattative socio-economiche previste dalla normativa in essere.

C'è, in primo luogo, una contraddizione nel decreto che paventa una urgenza nel sistema elettrico italiano dovuta alla carenza di potenza disponibile, mentre nei fatti nega questa urgenza con la scelta di escludere dagli effetti del decreto i procedimenti in corso alla data odierna che ammontano a 15.600 MW. Per cui se esiste l'urgenza, l'applicazione del decreto dovrebbe essere limitata agli impianti che hanno in corso la procedura di VIA, o che l'hanno completata. Invece per tutti gli altri impianti andrebbero resi certi i tempi e snellita la procedura ma salvaguardando il ruolo degli enti locali e delle regioni nella programmazione delle risorse del territorio.

In ogni caso, la quantificazione del fabbisogno di potenza dovrebbe tener conto di un maggior utilizzo del parco esistente e della potenza che si vuole destinare a riserva, su cui nessuno ha deciso nulla, e gli interventi di incremento di potenza dovrebbero privilegiare innanzitutto i siti esistenti allo scopo di salvaguardare il territorio e l'ambiente.

Inoltre, se il problema è quello di evitare rischi di mancanza di potenza in rete dovrebbe essere inserito con urgenza il concetto di "obbligo a produrre" per tutti i produttori abilitati a rifornire la rete nazionale. Tale obbligo scatterebbe nei casi di emergenza e nessun

produttore vi si potrebbe sottrarre per presunte questioni di mercato. In questo modo si possono evitare le degenerazioni di tipo californiano.

Infine non si può fare a meno di compensare gli enti locali per gli oneri che ricadono su di essi a seguito dell'insediamento e del funzionamento di un impianto di generazione termoelettrica.

Va anche ricordato che la fase di cantierizzazione di un impianto termoelettrico determina un impatto indiscutibile, sia sociale che in termini di uso del territorio, che la normativa in vigore aveva affrontato in un modo accettabile, per gli enti locali e per la popolazione.

La sospensione di questa normativa rende di dubbia efficacia tutto l'iter autorizzativo prospettato nel decreto riportando indietro di decenni il rapporto tra Stato, produttori, enti locali e cittadini. Questo indipendentemente della possibilità da parte degli enti locali di ricorrere alla Corte Costituzionale per la presunta violazione del titolo V della Costituzione.

Roma, 11 febbraio 2002

**UTILIZZABILITA' DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DELLE CENTRALI (in MW)
PER LA SICUREZZA DI FORNITURA DELL'ELETTRICITA'**

Natura della capacità	Centrali con tecnologia		TOTALI
	Idroelettrica	termoelettrica	
Installata	20.346	54.778	75.134
Con produzione non governabile	(1) 3.446	(2) 2.108	5.554
Con produzione governabile	16.900	52.680	69.580
Indisponibilità media annua, valore in % (3)	3.040 18,0	6.840 13,0	9.880 14,2
Potenzialmente disponibile	13.860	45.840	59.700
Disponibile alla punta	13.400	39.900	53.300
Con possibilità di funzionamento da accertare, valore in % (4)	460 3,3	5.940 12,9	6.400 10,7

Fonte: elaborazione Fnle su "Dati Statistici sull'energia elettrica in Italia" – 2000 del GRTN

Note:

- 1) relativa agli impianti ad acqua fluente considerando governabile la produzione di quelli a serbatoio, a bacino e di pompaggio;
- 2) sono state ritenute non governabili le produzioni relative a: 833 MW di impianti a combustione interna, 75 MW di impianti a turbo-espansione, 1.200 MW (calcolati mediante stime) di impianti con delimitazione temporanea di potenza e di impianti da residui non stoccabili di lavorazioni industriali;
- 3) sono stati assunti (arrotondati per eccesso) i valori (in %) di indisponibilità media-annua (compresa quella idraulica) resi noti dalla Enel per l'anno 1996;
- 4) il valore in percentuale è riferito alla potenza con produzione governabile.

Roma, 19 febbraio 2002

**LE RISORSE E GLI IMPIEGHI DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA (in MW)
A SERVIZIO DEL SISTEMA ELETTRICO ITALIANO AGLI INIZI DEL 2002**

POTENZA	GENNAIO	FEBBRAIO
Disponibile da centrali	50.200	48.900
Disponibile da importazione	6.000	6000
Totale disponibilità	56.200	54.900
Domanda alla punta	51.200	50.000
Riserva operativa	3.500	3.500
Totale impegnata alla punta	54.700	53.500
Margine disponibile	1.500	1.400
Forniture interrompibili:		
senza preavviso	500	500
con preavviso	800	800
Per utilizzo anti black-out	2.800	2.700
Indisp.di breve durata:		
idroelettrica	100	400
termoelettrica	2.800	3.900
Indisp. parzialmente governabile (1)	2.900	4.300
Indisp. di lunga durata programmata (2)	4.400	4.100
In condizioni di funzionamento da accertare	6.400	6.400

Fonte: *elaborazione Fnle su dati resi noti dal GRTN per il 2000 e per il 2002*

Note:

- 1) sono essenzialmente gruppi di produzione fermati per interventi urgenti o manutenzioni periodiche;
- 2) sono essenzialmente i gruppi di produzione fermi per la trasformazione della tecnologia produttiva e/o di contenimento delle emissioni.

Roma, 19 febbraio 2002